



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P.

Via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124

E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Comunicato n. 21

Savignano sul Panaro, 14 settembre 2019

-Ai docenti

- Ai genitori

- Al personale

- Al Dsga

Oggetto: Applicazione del D.lgs. n.39/14

Si comunica che, in ottemperanza al D.lgs. n.39/14 che introduce norme per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e in particolare con riferimento all'art. 2 del suddetto decreto che prevede la richiesta di certificato penale del casellario giudiziario per i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale), il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Si evidenzia che tale disposizione si applica anche nei confronti di ogni attività di natura volontaria e, pertanto, a tutte le associazioni che svolgono attività rivolte ai minori per il tramite di dipendenti o di volontari. La norma in questione è entrata in vigore in data 6 aprile 2014.

Alla luce delle suddette motivazioni, si dispone che tutti i dipendenti di questa istituzione, personale docente e ATA, che abbiano all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato (ovvero immissione in ruolo) consegnato presso questa segreteria o altro ufficio il certificato penale del casellario giudiziale possono, con dichiarazione di autocertificazione in carta semplice, dichiarare una delle seguenti situazioni in ordine all'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale):

- che nulla è cambiato per quanto riguarda la loro situazione penale a tutt'oggi
- eventuali variazioni dello status descritto dal certificato del casellario giudiziale.

I professionisti volontari e non, appartenenti a enti e associazioni, che abbiano un contratto di prestazione d'opera professionale in essere con l'Istituzione, ovvero una collaborazione volontaria e gratuita o anche un rapporto di tirocinio o stage, devono tempestivamente – qualora non l'avessero fatto – autocertificare, come da modello allegato, di non trovarsi in nessuno dei casi riportati dal decreto e, in specifico, di non aver mai subito condanne per i reati di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to* prof. Enrico Montaperto